

Assicurazione R.C. Auto

Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)



Prodotto "Assicurazione Auto VHV"

Data di aggiornamento: dicembre 2025 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.





Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzie base	<p>L'oggetto della garanzia Responsabilità Civile Natanti ("R.C. Natanti"), è descritto nell'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione (CDA). Ai natanti si applica una forma tariffaria che non prevede la variazione del premio in conseguenza dell'accadimento di sinistri (no "Bonus/Malus"). Ad integrazione del DIP si specifica che i danni causati dalla circolazione in aree aeroportuali sono coperti sempre solo fino a € 11.000.000.</p> <p>Per i Natanti registrati in Stati esteri o per i motori amovibili muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, l'Assicurazione è valida, in ottemperanza all'articolo 8 del Decreto Legislativo 86 del 1° aprile 2008, nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica Italiana, per la durata temporanea della permanenza del Natante in Italia.</p> <p>Alla garanzia "R.C. Natanti" si abbinano, senza alcun costo aggiuntivo, la garanzia Ricorso terzi da incendio (art. 2.2 CDA) e le seguenti garanzie collettivamente denominate "Garanzie estese": Rinuncia alla rivalsa (artt. 2.3.1 e 2.3.2 CDA), Responsabilità Civile dei trasportati (art. 2.3.3 CDA), Responsabilità civile per fatto di figli minori (art. 2.3.4 CDA) e Spostamenti fuori dall'acqua di Hovercraft (art. 2.3.14). La garanzia Ricorso terzi opera, per ogni sinistro, fino ad un massimale di € 800.000, o di € 250.000 se i dipendenti dell'Assicurato subiscono danni subiti in occasione di lavoro o servizio.</p>
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	<p>La Società può assicurare la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.</p> <p>La copertura R.C. Natanti può essere estesa alla navigazione nel Mar Nero e presso le coste orientali dell'Oceano Atlantico fra Porto (Oporto) e Casablanca, incluse le Isole Canarie.</p> <p>La copertura R.C. Natanti può essere resa operante durante le regate veliche.</p>

Opzioni con sconto del premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Garanzie accessorie opzionali	La garanzia “Tutela legale” (artt. da 4.1 a 4.4 CDA) non acquistabile per tutte le tipologie di imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri e per le targhe prova, copre nei limiti del massimale convenuto in Polizza, una serie di spese connesse all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. La garanzia può essere selezionata in ogni momento durante il periodo di copertura e successivamente può essere annullata prima della naturale scadenza del contratto.
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Per la garanzia “R.C. Natanti” non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>Dalla garanzia “Ricorso terzi da incendio” sono esclusi i danni a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, al locale usato come rimessa del veicolo se di proprietà dell’Assicurato e i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.</p> <p>Dalle cosiddette “Garanzie estese” sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • involontariamente cagionati dai trasportati al veicolo stesso; • arrecati a terzi da fatto illecito dei figli o conviventi minori di età noto al Contraente o Proprietario del veicolo assicurato; • a denaro, preziosi e titoli di credito portati con sé dai terzi trasportati; • a indumenti ed oggetti di uso personale portati con sé dai terzi trasportati derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. <p>I rischi esclusi dalla garanzia “Tutela legale”, qualora attivata, sono elencati negli artt. 4.5 e 4.6 delle CDA.</p>
 Ci sono limiti di copertura?	
<p>In relazione alla garanzia R.C. Natanti e ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, la Società ha il diritto di recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) anche nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • noleggio del veicolo assicurato effettuato senza la prescritta licenza o veicolo a noleggio non guidato dal proprietario o da suo dipendente / collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida; • utilizzo del veicolo in gare e competizioni sportive, salvo eventuale acquisto dell’estensione di copertura durante regate veliche (di cui alla precedente sezione “Che cosa è assicurato?”); • mancato rispetto dell’impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato di assicurazione e la Carta Verde in caso di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto di assicurazione. <p>In relazione alle cosiddette “Garanzie estese” la Società eserciterà il diritto di rivalsa se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di guida con patente scaduta, l’abilitazione non sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro (a meno che il rinnovo sia impedito a causa degli esiti del sinistro); • in caso di guida con patente scaduta da parte di persona diversa dal Contraente, dal Proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso informato di questi. <p>Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo non derogabili previsti dalla garanzia opzionale “Tutela legale” sono indicati negli articoli 4.7 e 4.8 delle CDA.</p>	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Prodotto rivolto a coloro che intendono acquistare la copertura Responsabilità Civile per i danni causati a terzi, obbligatoria per la navigazione in acque pubbliche o private (RCN).	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono mediamente pari al 14,1% del premio calcolato prima delle imposte (esercizio 2024).	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:</p> <p>VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it, reclami.vhv@pec.it</p> <p>I reclami devono contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.</p>

Regime fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni, differenziata per garanzia in base alla legislazione vigente. Il premio della garanzia Responsabilità Civile Natanti include anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%.</p> <p>Non sono possibili detrazioni fiscali dei premi. Le prestazioni assicurate non sono tassate.</p>
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private. Inoltre, il prodotto prevede ulteriori garanzie accessorie a tutela dei danni al veicolo ed al conducente.



Che cosa è assicurato?

La Società tiene indenne l'Assicurato, quale responsabile civile di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese).

Sono assicurati:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo o natante;
- ✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo o natante;
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo a motore guidato, illecitamente, da figli minori;
- ✓ Autovetture adibite a scuola guida: danni causati all'allievo conducente in presenza di istruttore abilitato, **tranne che durante l'esame**;
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su taxi, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società risarcisce i danni a terzi fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di seguito elencate e descritte nel DIP aggiuntivo, qualora prestabili in base alla tipologia di veicolo assicurato:

- Incendio;
- Furto e rapina;
- Danni accidentali (Kasko), Danni da collisione (Mini Kasko) o Kasko in piedi;
- Urto con animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Eventi socio-politici;
- Rottura cristalli;
- Altri rischi (Danni alla tappezzeria, Ripristino airbag, ecc.);
- Indennità recupero punti;
- Tutela legale;
- Infortuni del guidatore;
- Assistenza.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

La Società ha il diritto di recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! per autoveicoli scuola guida, se durante la guida dell'allievo non vi è al suo fianco un istruttore abilitato;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- ! nel caso di veicolo con targa prova, per circolazione non in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalle singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per i veicoli a motore, l'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione.
- ✓ **L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.**
- ✓ Per i natanti, L'assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei. Per i natanti registrati all'estero e per i motori con certificato di uso straniero, l'assicurazione è valida nelle acque italiane per il periodo temporaneo di permanenza in Italia, come previsto dal Decreto Legislativo 86 del 2008. La compagnia di assicurazioni può esercitare il diritto di rivalsa per recuperare eventuali somme pagate ai danneggiati in caso di responsabilità civile, se eccezioni contrattuali le avrebbero permesso di ridurre o rifiutare il pagamento.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- In caso di sinistro darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

In base alla tipologia del veicolo, puoi chiedere il frazionamento semestrale o quadrimestrale, con una maggiorazione del premio.

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali o quadrimestrali stabilite.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha **validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio**, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione e si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma **non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto**.

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Se il contratto è stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Consumatore può esercitare il **diritto di ripensamento entro 14 giorni** dalla stipula, tramite raccomandata A/R o PEC, purché non sia avvenuto alcun sinistro. In tal caso, la Società rimborsa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il premio versato al netto delle imposte. Qualora la Polizza contenga posizioni assicurative vincolate a favore di un terzo, il recesso è valido solo previo consenso scritto del beneficiario vincolatario.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.